Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Mercoledì, 6 febbraio 1929 - ANNO VII** **Numero 31**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **481.**

LEGGE 3 gennaio 1929, n. **81.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **482.**

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. **83.**

Riunione dei comuni di Lutago, Predòi, San Giacomo, San Giovanni e San Pietro in un unico Comune denominato « Valle Aurina » con sede municipale a Cadipietra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lutago, Predòi, San Giacomo, San Giovanni e San Pietro sono riuniti in unico Comune denominato « Valle Aurina » con sede municipale a Cadipietra, frazione di San Giovanni.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **483.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **82.**

Aggregazione al comune di Valfabbrica delle frazioni Monteverde e Poggio Morico del comune di Assisi, nonchè delle frazioni Coccorano e Giomisci del comune di Gubbio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Monteverde e Poggio Morico del comune di Assisi, nonchè le frazioni Coccorano e Giomisci del comune di Gubbio sono aggregate al comune di Valfabbrica.

Art. 2.

Con successivo decreto, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabiliti i confini delle frazioni su indicate.

Art. 3.

Al prefetto di Perugia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Valfabbrica e quelli di Assisi e Gubbio in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 16. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 484.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929, n. 88.

Inclusione dell'abitato di Mistretta, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mistretta, in provincia di Messina.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 40. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 485.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 84.

Riunione dei comuni di Fiesse e Gambara in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Gambara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fiesse e Gambara sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Gambara ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 486.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 85.

Riunione dei comuni di Artogne e Pian Camuno in un unico Comune denominato « Pian d'Artogne » con capoluogo Artogne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Artogne e Pian Camuno sono riuniti in unico Comune denominato « Pian d'Artogne » con capoluogo Artogne.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 487.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 93.

Ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2493;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1413;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito nell'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, già prorogato con la legge 14 giugno 1928, n. 1413, è prorogato fino al 31 dicembre 1929.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 488.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 87.

Aggregazione del comune di San Pietro di Barbozza a quello di Valdobbiadene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Pietro di Barbozza è aggregato a quello di Valdobbiadene.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 39. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 489.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 86.

Riunione dei comuni di Castellano, Noarna, Nogaredo, Pederzano, Sasso e Villa Lagarina in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Villa Lagarina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castellano, Noarna, Nogaredo, Pederzano, Sasso e Villa Lagarina sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Villa Lagarina ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 490.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3060.

Riconoscimento del Regio istituto d'arte di Modena ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, articoli 3, 9, 42, 43, 73 e 79;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli Enti locali interessati al mantenimento come Regio istituto d'arte del Regio istituto di belle arti di Modena;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Istituto di belle arti di Modena è mantenuto, con effetto dal 1° novembre 1924, come Regio istituto d'arte e con la denominazione di Regio istituto d'arte « Adolfo Venturi ».

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato, in ragione di non più di tre quarti della spesa complessiva ed in ogni caso per non oltre la somma di L. 314,906.25; la Provincia e il Comune di Modena complessivamente in ragione di un quarto della spesa totale e cioè:
la Provincia di Modena per L. 40,000;
il Comune di Modena per L. 67,968.75.

Art. 3.

E' approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli studenti iscritti al soppresso Istituto di belle arti anteriormente al 1° novembre 1924, e quelli ammessi successivamente, potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte alle condizioni per ciascuno stabilite dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 78. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto d'arte di Modena.

Art. 1.

Il Regio istituto d'arte « Adolfo Venturi » di Modena è retto dal presente statuto, oltrechè dalle disposizioni generali vigenti sugli Istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto d'arte comprende le seguenti sezioni:
1° della terracotta e degli stucchi;
2° dei capimastri;
3° di decorazione murale pittorica e plastica.

Art. 3.

La sezione della terracotta e degli stucchi comprende il corso inferiore della durata di tre anni ed il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere per la terracotta e gli stucchi; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte per la terracotta e gli stucchi.

Art. 4.

La sezione dei capimastri comprende il corso inferiore della durata di due anni ed il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere muratore.

Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capomastro.

Art. 5.

La sezione di decorazione murale pittorica e plastica comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni. Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere decoratore; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte decoratore.

Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della Provincia di Modena, di un rappresentante del Comune di Modena e del direttore dell'Istituto. Al Consiglio possono aggiungersi dal

Ministro per la pubblica istruzione altri componenti in rappresentanza di Enti che si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 7.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 8.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio; il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 9.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 10.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 11.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie all'ufficio di segretario.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un Commissario, o di una Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio.

Direttore.

Art. 13.

Il direttore è scelto e nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto ed ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione, e di servizio; provvede inoltre all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 14.

Per il personale insegnante, indicato nell'annessa tabella n. 1, valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 15.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 16.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione.

Segretario.

Art. 17.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti all'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

Art. 18.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico; tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 19.

Il personale insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nell'annessa tabella n. 1 secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 20.

I custodi inservienti stabili sono nominati esclusivamente in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 21.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un Istituto di previdenza a carico del bilancio dell'Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 22.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati. Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Il direttore ha parimenti facoltà di convocare, per oggetti attinenti all'ordinamento tecnico e didattico, Consigli così del solo personale di ruolo, stabile e non stabile, come del personale addetto a una singola sezione.

Anno scolastico.

Art. 23.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 24.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di ciascuna sezione. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente agli alunni di anni di corso e di sezioni diverse per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 25.

Le officine di ciascuna sezione sono ordinate in modo appropriato alle relative finalità artistiche e professionali, sono fornite dei mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna arte, secondo i programmi dell'insegnamento e le necessità dell'industria.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione fra gli alunni, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto e del professore direttore dell'officina, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissioni, non deve di regola partecipare alcun estraneo, salvo casi eccezionali nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 26.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie della sezione e del corso cui sono iscritti; compatibilmente con l'orario del proprio corso possono essere autorizzati a frequentare le esercitazioni proprie di altre sezioni.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 27.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore, come da quello superiore, si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova di esame.

Per l'ammissione al corso superiore di ciascuna sezione occorre riportare, negli esami di licenza dal corso inferiore, una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officina.

Art. 28.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne dànno avviso rispettivamente al direttore e al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitto la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 29.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti o il Consiglio della rispettiva sezione, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni pos-

sono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi o al compimento di speciali esercitazioni a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante l'esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 31.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'ufficio o istituto anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento o in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile demaniale in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 33.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui o altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 35.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 36.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati al segretario i fondi occorrenti per le spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 23, ultimo comma, e 25.

Art. 38.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Scuole serali.

Art. 39.

All'Istituto è annessa una scuola serale per gli artigiani della provincia di Modena.

Vi si impartiscono insegnamenti:

a) di disegno di macchine, geometrico e di architettura per meccanici e muratori;

b) di disegno ornamentale, geometrico e di architettura per decoratori e falegnami;

c) di plastica ornamentale per stuccatori, cementisti, scalpellini, intagliatori.

Gli alunni vi compiono esercitazioni grafiche e professionali. Al termine dell'anno scolastico vengono rilasciati diplomi e concessi premi in danaro ai più meritevoli.

Art. 40.

All'Istituto è annessa una scuola serale di disegno e pittura, alla quale sono ammessi così gli alunni dei corsi inferiori, come gli estranei riconosciuti idonei dal direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 1.

REGIO ISTITUTO D'ARTE DI MODENA.

Ruolo organico del personale.

1 Professore stabile di plastica ornamentale, direttore dell'officina di terracotta e stucchi. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore dell'officina di decorazione murale. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di architettura, direttore delle costruzioni. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di figura per le sezioni di terracotta e stucchi e di decorazione murale. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di disegno geometrico ed elementi di prospettiva, architettura e decorazione. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali, tecnologia. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di lingua e lettere italiane, storia dell'arte, stili e bibliotecario. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Capo d'arte stabile per le terracotte. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Capo d'arte stabile stuccatore e formatore. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Capo d'arte stabile specializzato per il gesso. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Capomastro stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Aiuto capomastro stabile. — Gradi 12° - 11° (Gruppo *B*).

1 Aiuto stabile per la fornace. — Gradi 12° - 11° (Gruppo *B*).

1 Segretario stabile. Gradi 11° - 10° (Gruppo *C*).

5 Custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 2.

Tasse scolastiche.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiore e superiore di tutte le sezioni	L. 50
Diploma di licenza dal corso inferiore di ciascuna sezione	» 100
Diploma di licenza dal corso superiore di ciascuna sezione	» 150
Iscrizione e frequenza annuale alla scuola serale per gli artigiani	» 20
Iscrizione e frequenza annuale alla scuola serale di disegno e pittura	» 20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 491.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3286.
Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1979, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Verona;
Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;
Viste le deliberazioni del comune di Verona del 28 settembre 1927, della provincia di Verona del 17 settembre 1927, del Consiglio provinciale dell'economia di Verona del 26 gennaio 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1979, a favore della Regia scuola industriale di Verona, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione	L. 162,356
il comune di Verona	» 80,477
la provincia di Verona	» 30,000
il Consiglio provinciale dell'economia di Verona	» 30,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 217. — FERZI.

Numero di pubblicazione 492.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3287.
Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1925, n. 246, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Udine;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Udine in data del 2 gennaio 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 18 gennaio 1925, n. 246, a favore della Regia scuola industriale di Udine, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione. .	L.	241,130
il comune di Udine	»	58,781
la provincia di Udine	»	58,781
il Consiglio provinciale dell'economia di Udine	»	20,000
la Cassa di risparmio di Udine	»	14,343
la Società generale operaia di Udine . .	»	2,821

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 218. — FERZI.

Numero di pubblicazione **493**.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. **3289**.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola femminile di avviamento « Bruno Chimirri » di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2362, concernente il riordinamento della Regia scuola popolare operaia « Bruno Chimirri » di Catanzaro;
Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;
Viste le deliberazioni della provincia di Catanzaro del 2 ottobre 1926, del Consiglio provinciale dell'economia di Catanzaro del 28 luglio 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2362, a favore della Regia scuola femminile di avviamento « Bruno Chimirri » di Catanzaro, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione . .	L.	84,842
il comune di Catanzaro	»	18,330
la provincia di Catanzaro	»	20,000
il Consiglio provinciale dell'economia di Catanzaro	»	8,000
la Congregazione di carità di Catanzaro .	»	6,247

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 220. — FERZI.

Numero di pubblicazione **494**.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3346**.

Erezione in ente morale dell'« Istituto Giacomo Oneto », in Novi Ligure.

N. 3346. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Istituto Giacomo Oneto », con sede nel comune di Novi Ligure, avente lo scopo di provvedere al ricovero, mentenimento, ed avviamento ad un'arte o mestiere di giovinetti in condizioni disagiate, viene eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **495**.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. **89**.

Fusione del Monte di pietà di Palermo con la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo.

N. 89. R. decreto 3 gennaio 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione del Monte di pietà di Palermo con la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1929.

Approvazione dello statuto dell'Istituto per il credito navale.

I MINISTRI
PER LE COMUNICAZIONI, PER LE FINANZE
E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, circa la creazione di un « Istituto per il credito navale »;
Visto l'atto 11 dicembre 1928, rogito notar Capo di Roma, col quale è stato costituito l'Istituto predetto;

Decretano:

E' approvato l'annesso statuto dell'« Istituto per il credito navale » proposto dai rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori del capitale nella assemblea dell'11 dicembre 1928.

Roma, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Statuto dell'Istituto per il credito navale.

TITOLO I.

Costituzione e capitale.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, è costituito l'Istituto per il credito navale.

Esso ha sede in Roma.

L'Istituto ha lo scopo di effettuare operazioni di mutuo, a termine della legge sopramenzionata e giusta le norme del presente statuto, a favore di imprese private, di nazionalità italiana, che esercitino la navigazione marittima.

Le somme mutuate debbono essere impiegate per l'incremento del naviglio mercantile nazionale e per l'intensificazione dei traffici marittimi.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 100,000,000, sottoscritto come appresso:

Cassa depositi e prestiti	per L.	32,000,000
Cassa invalidi per la marina mercantile	» »	20,000,000
Cassa nazionale assicurazioni sociali . .	» »	10,000,000
Banco di Sicilia	» »	10,000,000
Banco di Napoli	» »	10,000,000
Istituto nazionale assicurazioni . . .	» »	5,000,000
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane	» »	2,000,000
Cassa di risparmio di Genova	» »	2,000,000
Cassa di risparmio di Palermo	» »	2,000,000
Cassa di risparmio di Trieste	» »	2,000,000
Cassa di risparmio di Venezia	» »	2,000,000
Assicurazioni generali	» »	1,000,000
Riunione Adriatica di Sicurtà	» »	1,000,000
Società di Assicurazioni già Mutua marittima nazionale	» »	500,000
« Italia », Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri	» »	500,000
Totale	L.	100,000,000

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

Il capitale sociale è diviso in quote, rappresentate da titoli nominativi portanti il valore di L. 500,000 ciascuno.

I titoli sono negoziabili soltanto dagli Enti di cui all'articolo 6 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente o dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti della Azienda, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Le partecipazioni delle imprese di assicurazioni possono essere utilizzate ai fini dei depositi cauzionali, di cui agli articoli 27 e 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 7.

Entro un mese dall'approvazione del presente statuto, da parte dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale, come all'art. 10 del decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, gli Istituti sottoscrittori del capitale di L. 100,000,000 verseranno i tre decimi della quota di capitale sottoscritta.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora nella misura del sette per cento.

Gli ulteriori decimi potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 8.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

I mutui in obbligazioni saranno fatti con l'intervento di uno o più istituti di credito, di gradimento del Consiglio di amministrazione, per la garanzia del collocamento.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta. Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi fino al limite del 60 % (sessanta per cento) del valore venale delle navi offerte in garanzia purchè le navi siano di intera proprietà dell'impresa mutuataria ed a condizione che sulle navi stesse non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni e non risultino annotazioni di privilegi di qualsiasi specie a favore di terzi, nè vincoli provenienti da leggi

o da decisioni definitive od interlocutorie dell'autorità giudiziaria.

L'accertamento del valore delle navi sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto, il quale potrà anche avvalersi, a tale scopo, del Registro italiano navale ed aeronautico.

Le conclusioni peritali, relative ai singoli mutui concessi, saranno pubblicate assieme ai prospetti concernenti le emissioni di obbligazioni a copertura dei mutui.

Art. 10.

I mutui saranno concessi contro garanzia ipotecaria sulle navi e contro una speciale polizza di assicurazione, integrativa della polizza ordinaria di assicurazione marittima.

E' in facoltà dell'Istituto mutuante di rinunziare alla polizza integrativa quando l'armatore offra garanzie surretizie di soddisfazione dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, l'Istituto darà comunicazione dell'inizio di atti esecutivi, anche in confronto di nave pronta a partire, al Tribunale ed alla Capitaneria di porto competenti, mediante atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 12.

Nei casi in cui alle operazioni di mutuo, che verranno perfezionate dall'Istituto, sarà concesso dal Ministro per le comunicazioni il contributo di interessi da parte dello Stato, ai sensi del titolo secondo del suddetto R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, il contributo stesso verrà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante nella misura ed alle scadenze stabilite e per tutto il periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 13.

Potranno essere trasferiti all'Istituto, previo consenso espresso di quest'ultimo — giusta le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307 — i crediti spettanti al « *Consorzio per sovvenzioni su valori industriali* », per operazioni di credito navale, unitamente alle corrispondenti garanzie, e ciò sia che le sovvenzioni accordate dal Consorzio possono conservare presso l'Istituto cessionario la forma cambiaria sia che presso quest'ultimo le sovvenzioni stesse vengano ad assumere una diversa forma.

Tali trasferimenti e le corrispondenti annotazioni di surroga ipotecaria saranno esenti da qualsiasi tassa di cessione.

Art. 14.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 15.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

L'Istituto potrà partecipare nel Regno e all'estero ad enti od imprese, che abbiano principalmente per iscopo il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni.

TITOLO III.

Obbligazioni.

Art. 17.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui concessi, emetterà obbligazioni in valuta legale o in moneta estera rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

L'importo complessivo delle obbligazioni non potrà, in ogni caso, superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto, a norma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa. Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

Art. 18.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire speciale serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni di mutuo.

Le garanzie afferenti ciascuna categoria di operazioni e le singole serie dovranno essere individuate sui prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Art. 19.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascuna categoria di operazioni o alle singole serie è garantita oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 20.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 21.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 24.

Le obbligazioni devono essere firmate dal presidente, dal direttore generale dell'Istituto o da un amministratore all'uopo delegato dal Consiglio, e dal sindaco nominato dal Ministro per le finanze, a termini dell'art. 10, 2° comma, del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco dell'Istituto.

Art. 25.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

TITOLO IV.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 27.

L'amministrazione dell'Istituto è costituita:

a) dall'assemblea dei soci;

b) dal Consiglio di amministrazione;

c) dal Collegio dei sindaci.

Art. 28.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, degli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 29.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro dei soci, tenuto dall'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 30.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, almeno quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 31.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche l'indicazione del giorno e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 32.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente e, in mancanza, da un amministratore designato dal Consiglio.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

L'ordine degli oggetti, su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 34.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

a) fino a dieci quote un voto per ciascuna quota;

b) oltre dieci quote e fino a venti quote numero due voti per ogni cinque quote eccedenti le dieci;

c) oltre venti quote e non oltre quaranta quote numero tre voti per ogni dieci quote eccedenti le venti;

d) oltre quaranta quote due voti per ogni dieci quote eccedenti le quaranta.

Art. 35.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 36.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia sovranamente su tutti gli interessi dell'Istituto.

Art. 37.

Il bilancio su cui delibera l'assemblea dei soci è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea e sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 38.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera l'assemblea dei soci, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole pari almeno alla metà del capitale sociale.

Art. 39.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 40.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di diciassette membri, nominati, per la durata di quattro anni, dall'assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina, nel suo seno, un Comitato permanente composto come al successivo art. 48.

Art. 41.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 42.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, unitamente ai sindaci, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salvo ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri, mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 43.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere dal mandato conferito al suo predecessore.

Art. 44.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio designa uno fra i suoi membri che eserciterà le funzioni di presidente.

Il Consiglio nomina anche il segretario del Consiglio, il quale potrà essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio.

Art. 45.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 46

Il Consiglio è convocato dal presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 47.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera.

1° la nomina dei membri del Comitato permanente;

2° le condizioni dei contratti di mutuo;

3° la emissione delle obbligazioni;

4° il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato;

5° la partecipazione agli enti od imprese, di cui all'art. 16;

6° l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

7° i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali, a norma dello statuto;

8° la nomina e la revoca degli impiegati e dei consulenti tecnici;

9° in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto, che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

Art. 48.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e da tre a cinque consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Se il Consiglio provvede alla nomina di un direttore generale, questi assiste alle riunioni del Comitato permanente con voto consultivo.

Art. 49.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa occorrendo, l'istruttoria, e li accompagna con il suo parere, ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento dell'Istituto; predispone il bilancio consuntivo e redige, per uso interno, lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 50.

Il servizio di Cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia, con le norme concordate fra le due Amministrazioni.

TITOLO V.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 51.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e dal conto inventario a fine esercizio.

Art. 52.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci, che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 53.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato, anzitutto, il 10 % per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 % sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto.

Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopraindicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 54.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subìta.

TITOLO VI.

Collegio dei sindaci.

Art. 55.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono quattro effettivi e quattro supplenti.

Tre sindaci effettivi e tre supplenti sono nominati ogni anno, rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per l'economia nazionale, e precisamente ciascun Ministro nominerà un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati annualmente dall'assemblea dei soci.

Art. 56.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'Azienda e sulla ottemperanza delle disposizioni di legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite questioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza sulla gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 57.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni, e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO VII.

Vigilanza governativa.

Art. 58.

L'Istituto deve comunicare ai Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale:

1° i prospetti delle emissioni di obbligazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

2° la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

3° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

4° una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

I Ministri suddetti possono chiedere ogni sorta di chiarimenti sui documenti trasmessi.

Art. 59.

I Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale hanno facoltà di fare eseguire in ogni tempo ispezioni all'Istituto.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto e per continuate irregolarità di gestione, contestate al Consiglio di amministrazione, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze possono revocare con decreto inoppugnabile sentito il Consiglio di Stato, salvo i diritti acquisiti per tutte le operazioni in corso, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VIII.

Liquidazione dell'Istituto e modifiche statutarie.

Art. 61.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà di recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 62.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che abbiano riportata l'approvazione dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 63.

Per quanto non è previsto dalla legge istitutiva dell'Ente o dal presente statuto o da speciali convenzioni si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli Istituti esercenti il credito fondiario.

Art. 64.

Il presente statuto, approvato dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

(391)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kinkela, nato a Elsane il 26 marzo 1874 e residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chinchella »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kinkela è ridotto nella forma italiana di « Chinchella » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Udovich Giuseppina, nata a Dologne il 12 marzo 1882, moglie;

Vladimiro, nato in Elsane il 18 febbraio 1909, figlio;

Floriano, nato in Elsane il 27 dicembre 1915, figlio;

Emilio Antonio, nato in Elsane il 14 settembre 1919, figlio;

Cirillo Stojan, nato in Elsane il 3 aprile 1921, figlio;

Slava, nata in Elsane il 17 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(322)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Renato Andrianich, nato a Fiume il 9 settembre 1902 da Michele e da Vittoria Malobiczky, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Andriani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Andrianich è ridotto nella forma italiana di « Andriani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 29.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.62
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.648	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.656	Norvegia	5.10
Spagna	298.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.65
Peso Argentino Oro	18.23	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.825
Dollaro Canadese	19.02	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.025
Oro	368.39		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.